

NOTIZIARIO

n.

02

2026

DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

Riepilogo della disciplina

TASSO DI INTERESSE LEGALE 2026

Riepilogo dei risvolti fiscali

NOTIZIE FLASH**FRINGE BENEFIT 2026 CONFERME E NOVITÀ**

La Legge di Bilancio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale come legge 199/2025, sul tema dei Fringe benefit di modico valore esenti da tassazione, **non modifica l'impianto agevolativo già introdotto per il triennio 2025-2027**, confermando le soglie di esenzione differenziate, in base anche alla presenza di figli fiscalmente a carico.

In particolare, anche per il periodo d'imposta 2026 restano applicabili i seguenti limiti:

- ◆ **1000 euro annui** per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- ◆ **2.000 euro annui** per i lavoratori con figli fiscalmente a carico (previa autodichiarazione dei requisiti al datore di lavoro).

Non è stata prorogata, invece, la misura agevolativa in favore dei lavoratori neoassunti che trasferiscono la residenza, relativa al rimborso esentasse dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dell'immobile (cd. Bonus affitti). Il beneficio continua ad applicarsi agli assunti nel 2025 per 24 mesi dal momento dell'assunzione.

ACQUISTI ONLINE: DAL 15.03 LA TASSA DI 2 EURO SUI PACCHI EXTRA-UE

La Legge di Bilancio 2026, pubblicata in GU n.301 del 30 dicembre e in vigore dal 1° gennaio, ha previsto il versamento di un **contributo doganale per i pacchi provenienti da paesi extra UE**.

Si tratta di una tassa, pari a **2 euro**, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi **non appartenenti all'UE** e dal **valore dichiarato non superiore a 150 euro**. Il tributo è riscosso dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli all'atto dell'importazione definitiva delle suddette merci.

A tale proposito, l'Agenzia delle Dogane aveva subito pubblicato la [Circolare 37](#) con i chiarimenti applicativi e in data 7 gennaio ha pubblicato una rettifica, introducendo uno **slittamento** della novità **al 15 marzo prossimo**.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025/2026: SCADENZE, RIDUZIONI E ISTRUZIONI

Con [l'istruzione operativa del 23 dicembre 2025](#) sull'autoliquidazione 2025/2026, l'INAIL ha fornito le istruzioni operative per il corretto adempimento degli obblighi assicurativi, con particolare

riferimento alle scadenze, alle modalità di dichiarazione delle retribuzioni, al versamento del premio e all'applicazione delle riduzioni contributive.

Per l'autoliquidazione 2025/2026 restano ferme le seguenti scadenze principali:

- ◆ Versamento premio in unica soluzione o prima rata: **16 febbraio 2026**
- ◆ Versamento contributi associativi: **16 febbraio 2026**
- ◆ Presentazione dichiarazione retribuzioni 2025: **2 marzo 2026**

I datori di lavoro con PAT devono trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente tramite i servizi telematici "AL.P.I. online" o "Invio telematico Dichiarazione Salari". Il numero di riferimento del premio da indicare nel modello F24 è 902026.

Per i datori del settore marittimo titolari di PAN, invece, è obbligatorio l'utilizzo del servizio "Invio retribuzioni e calcolo del premio", che fornisce anche il codice da indicare nel modello F24.

CPB: ESCLUSA LA SNC CHE DIVENTA INDIVIDUALE

L'Agenzia delle Entrate, riguardo al CPB, ha pubblicato due nuove FAQ in data 7 gennaio:

- ◆ una FAQ sulle cause di decadenza, e più precisamente a quella che si verifica quando si presenta una dichiarazione integrativa;
- ◆ una FAQ riguardante una causa di cessazione determinata dalla trasformazione atipica da società di persone a impresa individuale.

A questo proposito, l'Agenzia afferma che se in una società di persone viene meno la pluralità dei soci e l'attività viene proseguita solo dal socio superstite, attraverso l'apertura di nuova partita IVA, si ritiene che si realizzino quelle modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB, in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie" che costituiscono la ratio di quanto stabilito dall'articolo 21 del Decreto legislativo n.13 del 12/02/2024.

In conclusione, la trasformazione "atipica" da società di persone a impresa individuale, implica lo scioglimento della società e, quindi, si è di fronte ad una situazione di cessazione del CPB nella seconda annualità concordata.

DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

A **fine anno** è necessario porre attenzione all'**individuazione** del **momento** in cui **può essere detratta** l'**IVA delle fatture emesse negli ultimi mesi**, ed in particolare alla **data di ricezione** della fattura da parte dell'**acquirente** o **committente**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO	
PREMESSA	<p>Come anticipato, a fine anno è necessario porre attenzione all'individuazione del momento in cui può essere detratta l'IVA delle fatture emesse negli ultimi mesi e, in particolare, alla data di ricezione della fattura da parte dell'acquirente o committente. A tal fine si rammenta che, se il documento è ricevuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 31.12.2025, la relativa IVA è detrattabile: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nella liquidazione di dicembre, ✓ da ultimo, nell'ambito del modello IVA 2026 relativo al 2025; ◆ nel 2026, la relativa IVA è detrattabile: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nella liquidazione del mese di ricevimento (o dei mesi successivi), oppure da ultimo, nell'ambito del modello IVA 2027 relativo al 2026.
ESIGIBILITÀ DELL'IVA	<p>Il diritto alla detrazione dell'imposta è disciplinato, a livello comunitario, dall'art.167 della direttiva 2006/112/Ce, secondo cui: <i>"il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile"</i>.</p> <p>Nella normativa nazionale, invece, il diritto a detrazione è disciplinato dagli artt.19 e ss. del D.P.R. 633/1972. In particolare, l'art.19, comma 1, secondo periodo prevede che: <i>"il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ..."</i></p> <p>In entrambe le norme, il diritto alla detrazione dell'imposta è legato al concetto di esigibilità.</p>

L'art.6 del D.P.R. 633/1972 prevede che il **momento di effettuazione delle operazioni** sia diverso a seconda che l'oggetto dell'operazione sia una cessione di beni ovvero una prestazione di servizi.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

cessione di beni immobili	stipula dell'atto, anche se con clausola di riserva della proprietà, o se si tratta di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti
cessione di beni mobili	consegna o spedizione del bene, anche se con clausola di riserva della proprietà
prestazioni di servizi	pagamento del corrispettivo
 Per qualsiasi tipologia di operazione, se viene pagato in tutto o in parte, il corrispettivo , ovvero se viene emessa fattura , si realizza il momento di effettuazione dell' operazione , limitatamente all'importo pagato o fatturato	

DETRAZIONE IVA

Nel momento in cui l'operazione si considera **effettuata**, l'IVA diviene **esigibile**, ragion per cui:

- ◆ il **cedente/prestatore** diviene **debitore dell'imposta** verso l'Erario,
- ◆ in capo al soggetto **cessionario/committente** sorge il **diritto a detrarre** l'imposta.

Qualora, per qualsiasi motivo, il cessionario o committente non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel momento dell'esigibilità, ossia nel momento in cui l'operazione si considera effettuata, può comunque esercitare tale diritto entro i termini previsti dall'art. 19 del D.P.R. 633/1972. In base a tale disposizione è possibile, almeno in via ordinaria, individuare un termine iniziale ed un termine finale per l'esercizio del **diritto a detrazione**:

- ◆ termine **iniziale**: il momento della **esigibilità** dell'imposta;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ termine finale: entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto¹.
REGISTRAZIONE DELLE FATTURE	<p>L'art. 25, comma 1 del D.P.R. 633/1972 disciplina il diritto a detrarre l'IVA prevedendo che questo è esercitabile, nell'ambito della liquidazione periodica², solo con l'annotazione della relativa fattura nel registro acquisti.</p> <p>In seguito a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 119/2018, l'annotazione della fattura sul registro acquisti in generale può essere eseguita entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, partecipando comunque alla liquidazione IVA del periodo precedente.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio</p> <p>Una fattura immediata datata 13.11.2025 (momento di effettuazione dell'operazione) è ricevuta il 14.11.2025: l'IVA è detraibile nella liquidazione di novembre, qualora sia registrata entro il 15.12.2025</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio</p> <p>Per una fattura datata 21.07.2025 e ricevuta il 03.08.2025, l'IVA è detraibile già a partire dal mese di luglio, se registrata entro il 15.08.2025. Naturalmente è sempre possibile effettuare la registrazione della fattura nel mese di agosto con detrazione nel mese di agosto senza avvalersi della facoltà di anticipare la detrazione, oppure provvedere alla registrazione e detrazione nei mesi successivi (entro la dichiarazione IVA annuale)</p> </div>
FATTURE DI FINE ANNO	<p>Il concetto non si applica alle fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, per le quali la fattura è stata ricevuta l'anno successivo (c.d. "a cavallo d'anno"): per esse rimane valida la regola previgente.</p> <p>Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il momento da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel</p>

¹ ossia il momento di esigibilità ex art. 6.

² art. 1, comma 1 del D.P.R. 100/1998.

momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la **duplice condizione**:

- ◆ **sostanziale**, di avvenuta **esigibilità dell'imposta**;
- ◆ **formale**, relativa al **possesso** di una **valida fattura**³.

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione del documento, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Il diritto può essere esercitato, quindi, **entro il termine di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.

L'Agenzia delle Entrate ha, poi, puntualizzato che il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25 – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.



Si ricorda, inoltre, che la detrazione relativa alle fatture ricevute nell'anno **precedente** prevede la registrazione su apposito **registro sezionale** del registro degli acquisti.

In questo modo, per una fattura datata 2025 e ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026, è possibile detrarla nel 2025 previa annotazione in una "apposita sezione" del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2025 (non vi è l'obbligo di adottare un sezionale IVA, essendo sufficiente una **"distinta annotazione"** nell'unico registro acquisti IVA, tramite apposita codifica che permetta di individuare tali fatture).

Esempio

Fattura datata 29.12.2025, ricevuta il 30.12.2025 e registrata il 03.01.2026.

La **detrazione** può operare sul **2025**, ma solo nella relativa **dichiarazione annuale IVA** (modello IVA 2026) e la **registrazione** deve avvenire su apposito **registro sezionale** del registro degli acquisti

³ redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972.

Al contrario, per una **fattura**:

- ◆ **data 2025,**
- ◆ **ricevuta nel 2026,**

non è possibile detrarre l'IVA nel 2025, ma **soltanto dal 2026.**

Esempio

Fattura datata 29.12.2025 e ricevuta il 02.01.2026.

Non è possibile detrarre l'IVA nel mese di dicembre 2025, ma soltanto dal mese di gennaio 2026

Data operazione	Data fattura	Ricevimento da SdI	Registrazione negli acquisti	Detrazione
11.11.20 25	11.11.2025	14.11.20 25	14.11.2025	da novembre
21.06.20 25	21.06.2025	03.07.20 25	03.07.2025	da giugno
29.12.20 25	29.12.2025	29.12.20 25	29.12.2025	da dicembre
29.12.20 25	29.12.2025	29.12.20 25	04.01.2026	in annuale IVA
29.12.20 25	29.12.2025	04.01.20 26	04.01.2026	da gennaio

Per quanto riguarda il **momento** in cui la **fattura** si considera **ricevuta**, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che:

Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal

destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi. Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile.



In sostanza, la **data di ricezione** è sempre certificata dall'**esito di ricezione dell'SDI**.

Nulla cambia nel caso in cui il fornitore si sia avvalso della **fattura differita**: in particolare, ove questi **emetta la fattura** in via “**anticipata**” **entro fine 2025** (con elaborazione dello SDI entro il 31.12.2025) permette al cliente di detrarre l'imposta nel mese di dicembre – previa annotazione sugli acquisti.

Se, invece, la **fattura** viene **emessa** ordinariamente **entro il 15.01.2026** obbliga il cliente a detrarre l'IVA su gennaio 2026 – previa annotazione.

In ogni caso, l'IVA rimane a debito per il fornitore su dicembre (**data dei DDT**).

FATTURE 2025 RICEVUTE NEL 2025

Se la fattura datata 2025 è stata ricevuta entro il 31.12.2025, l'imposta può essere detratta:

- ◆ nella liquidazione del mese di dicembre o quarto trimestre 2025, previa annotazione nel registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella LIPE del quarto trimestre),
- ◆ nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026), annotando la fattura entro il 30.04.2026 in un apposito sezionale del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2025

FATTURE 2025 RICEVUTE NEL 2026

Se la fattura datata dicembre 2025 è acquisita dall'acquirente o committente a gennaio 2026, l'imposta può essere detratta:

- ◆ nella liquidazione del mese di gennaio o primo trimestre (rispettivamente, entro il 16.02.2026 e 16.05.2026) o dei mesi o trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti,
- ◆ da ultimo nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2026 (modello IVA 2027). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.04.2027 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2026.

Tale situazione si riscontra:

- ◆ non soltanto per le fatture datate 2025, emesse (inviate a SdI) entro il 31.12.2025 e ricevute dall'01.01.2026;
- ◆ ma anche per le fatture datate 2025 ed emesse (inviate a SdI) nei primi giorni del 2026 (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione o entro il giorno 15 del mese successivo)

FATTURA DATATA

2025		2026
Ricevuta nel 2025	Ricevuta nel 2026	Ricevuta nel 2026
IVA detraibile nel 2025	IVA detraibile nel 2026	IVA detraibile nel 2026
Al più tardi nel modello IVA 2026	Al più tardi nel modello IVA 2027	

TASSO DI INTERESSE LEGALE 2026

Con **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.12.2025**, il **tasso di interesse legale** è stato ridotto dal 2% **al 1,6% ed entrerà in vigore il 01.01.2026**. Questa riduzione ha risvolti anche in ambito fiscale, riepilogati in questa scheda.

TASSO DI INTERESSE LEGALE 2026

NUOVO TASSO INTERESSE LEGALE

Il **tasso degli interessi legali**, per effetto del [Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.12.2025](#), pubblicato in G.U. n.189 del 13.12.2025, **è stato diminuito al 1,6%**.



Il tasso d'interesse legale, infatti, **passa dal 2%**, in vigore fino al 31.12.2025, **al 1,6% a partire dal 01.01.2026**.

MISURA DEL TASSO D'INTERESSE LEGALE

Fino al 31.12.2025	2%
Dal 01.01.2026	1,6%

La misura del tasso d'interesse legale, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche, ma la variazione non scatta automaticamente ogni anno.

Il **tasso d'interesse legale** è infatti **calcolato** sulla base:

- ♦ del **rendimento** medio annuo lordo dei **titoli di Stato** di durata non superiore a 12 mesi;
- ♦ del **tasso di inflazione** registrato nell'anno;

ragione per cui, se tali valori rimangono invariati, anche il tasso d'interesse legale non subisce modifiche.

Condizione necessaria perché il nuovo tasso d'interesse venga applicato è che il **Decreto** del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) venga **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce**.

**I RIFLESSI FISCALI
DEL NUOVO
TASSO**

La rimodulazione del tasso d'interesse legale ha **rilevanza** anche **fiscale**, in particolare per quanto riguarda la procedura del **ravvedimento operoso**⁴ – istituto interessato dalle modifiche del c.d. "[Decreto Sanzioni](#)"⁵ che consente al contribuente che ha commesso **omissioni o irregolarità** in sede di **versamento** dei **tributi**, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione.

L'istituto consente di versare **contestualmente**:

- ◆ il **tributo o l'eventuale differenza** (se dovuti);
- ◆ la **sanzione ridotta**;
- ◆ gli **interessi moratori calcolati al tasso legale** con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento, fino al giorno in cui tale adempimento è effettuato.

Ciò comporta che i contribuenti che intendano **ravvedersi nel 2026 per violazioni intervenute nel 2025 (entro il 31.12)**, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:

- ◆ gli **interessi calcolati al tasso legale del 2%** per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento **fino al 31.12.2025**;
- ◆ gli **interessi calcolati al tasso legale del 1,6%** per il periodo che va **dal 01.01.2026 alla data di regolarizzazione della violazione**.



Al di là della richiamata misura degli interessi – che è variata in ragione del passaggio dal 2025 al 2026 – si ricorda che il richiamato **D.Lgs 87/2024** ha parimenti **modificato** le **sanzioni** applicabili per le **irregolarità dei versamenti**⁶, circostanza di cui si dovrà quindi altresì tenere conto nell'ambito del ravvedimento.

⁴ di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997.

⁵ D.Lgs 87/2024.

⁶ nello specifico con riguardo alle irregolarità commesse a partire dal 01.09.2024, come previsto dall'art. 5 del Decreto.

	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO nel 2026 per violazioni intervenute nel 2025</p> <p>↓</p> <p>Interessi moratori calcolati al tasso legale del 2% per il periodo fino al 31.12.2025</p> <p>Interessi moratori calcolati al tasso legale del 1,6% per il periodo dal 01.01.2026 alla data di regolarizzazione</p> <p>Resta fermo che, per le violazioni intervenute dal 01.01.2026 in poi, si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura del 1,6%.</p> <p>RAVVEDIMENTO OPEROSO nel 2026 per violazioni intervenute dal 01.01.2026</p> <p>→</p> <p>Interessi moratori calcolati al tasso legale del 1,6% per tutto il periodo intercorrente dal giorno successivo alla data di violazione fino alla data di regolarizzazione</p>
INVARIANZA TASSO PER USUFRUTTI E RENDITE	<p>Da notare, invece, l'eccezione rappresentata dal fatto che la base imponibile:</p> <p>dell'usufrutto delle rendite</p> <p>deve continuare a essere calcolata, anche dopo il 01.01.2026, ai fini:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ delle imposte di registro,◆ di successione/donazione,◆ delle altre imposte indirette, <p>con riferimento al tasso d'interesse del 2,5% (il tasso legale vigente nel 2024).</p>

Quanto appena visto rappresenta la **prima applicazione**⁷ della riforma di cui al **D.Lgs 139/2024**, che ha stabilito che il **tasso** da considerare per i **calcoli** da effettuarsi per le suddette rendite specialmente per l'**imposta di registro**⁸ e quella di **successione**⁹ – normalmente pari al tasso legale – **non può scendere** per l'appunto **sotto al 2,5%**¹⁰, come peraltro confermato dal [D.M. 24.12.2025](#).

Giuseppe Iannibelli

⁷ di cui al [D.M. 27.12.2024](#).

⁸ art. 46, comma 5-ter del D.P.R. 131/1986.

⁹ art. 17, comma 1-ter del D.Lgs 346/1990.

¹⁰ al fine di sterilizzare l'eventualità – che si è effettivamente verificata in passato – in cui la discesa del tasso legale al di sotto di una certa soglia (in questo caso individuata nel 2,5%) porta ad un valore eccessivo la base imponibile di usufrutti e rendite vitalizie, in virtù dell'applicazione di un calcolo algebrico.